

Cass. 11/12/2015 n. 25052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|------------------|----------|---|------------------|---|
| Dott. STILE | Paolo | - | Presidente | - |
| Dott. NAPOLETANO | Giuseppe | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. BRONZINI | Giuseppe | - | Consigliere | - |
| Dott. MANNA | Antonio | - | Consigliere | - |
| Dott. TRIA | Lucia | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14052-2010 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIO SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IACOVIELLO MICHELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 462/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/05/2009 R.G.N. 758/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli Avvocati PALLADINO LUCIANO e FLORIO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, accoglieva, sia pure con una diversa decorrenza degli accessori rispetto a quella sancita dal predetto Tribunale, la domanda di B.F., proposta nei confronti della Unicredit Banca S.p.A., avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento di quanto a lui spettante a seguito del computo nell'indennità di anzianità del compenso per il lavoro straordinario prestato.

A base del decisum, e per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale rigettava l'eccezione preliminare d'inammissibilità della domanda sollevata in relazione al documento, sottoscritto dal lavoratore in data 28 gennaio 2003, con il quale il B., nel dare atto che la somma di Euro 27.150,00 elargitagli dalla nominata Unicredit veniva versata a titolo d'incentivazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro conveniva che la predetta elargizione poteva considerarsi compensativa fino a concorrenza delle eventuali ulteriori somme spettanti.

Osservava al riguardo la Corte del merito che risultava infondata la tesi della Unicredit che facendo riferimento all'istituto della compensazione atecnica aveva sostenuto che il lavoratore aveva rinunciato a far valere ogni pretesa derivante dal rapporto di lavoro fino a concorrenza dell'importo di cui al citato documento.

Tanto, perchè, secondo la Corte distrettuale il richiamo alla compensazione atecnica non era condivisibile dal momento che detta compensazione presupponeva un debito del lavoratore verso la banca di ciò non vi era traccia nel documento.

Nè, a parere della Corte torinese, poteva configurarsi una rinuncia rispetto alla pretesa per cui era causa per l'assoluta indeterminatezza in ordine ai titoli eventualmente rinunciati e perchè relativa ad un diritto futuro nonchè in ragione dell'indicazione nel documento del titolo dell'erogazione

(incentivazione alla risoluzione anticipata) che non poteva quindi riferirsi a differenti ed ulteriori pretese.

Avverso questa sentenza la Unicredit Banca S.p.A. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente Banca, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, 1418, 1419, 1252, 1362, 1363, 1367 e 2113 c.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un "punto" decisivo della controversia, pone i seguenti quesiti di diritto e di fatto: 1. "se non sia resa in violazione di legge e segnatamente delle disposizioni denunciate in epigrafe con la specificazione dei motivi di gravame ex art. 360 c.p.c., n. 3 la sentenza che nell'interpretare un regolamento negoziale con il quale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore dichiara che la somma elargita dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo sarà considerata compensativa, fino a concorrenza, di eventuali ulteriori somme spettatigli a qualsiasi titolo in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro, nè escluda la legittimità con specifico riferimento alla compensazione sia pure atecnica, quale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, di fatto vedutasi a realizzare";

2. "se non debba comunque considerarsi legittima la pattuizione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, secondo la quale l'elargizione di una determinata somma dal datore di lavoro in più rispetto a quanto dovuto per diritti dipendenti dal rapporto stesso sia imputata a conguaglio fino alla concorrenza della somma stessa, di eventuali ulteriori somme che in un secondo momento dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo al lavoratore in quanto non incide su diritti indisponibili";

3. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) "se a fronte della verifica dei profili di legittimità di una dichiarazione - con la quale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore dichiara che la somma elargita dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo sarà considerata compensativa, fino a concorrenza, di eventuali ulteriori somme spettantigli a qualsiasi titolo in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro - non si risolve in una motivazione solo apparente o comunque insufficiente contraddittoria, oltre che indivisibile, quella che si limiti a rilevare, senza fornire altra giustificazione della ritenuta illegittimità di tale dichiarazione, unicamente: 1) che il richiamo all'istituto della compensazione seppure atecnica è fuori luogo dal momento che esso presupporrebbe un debito del ricorrente verso la banca e di ciò non vi sarebbe traccia nel documento, che anzi attesterebbe un'erogazione in favore del lavoratore senza prevedere alcun obbligo restitutorio in favore del medesimo; 2) che debba essere escluso che detta dichiarazione configuri un atto di rinuncia rispetto alla pretesa azionata, sia per l'assoluta indeterminatezza in ordine ai titoli eventualmente rinunciati, sia perchè relativa ad un diritto futuro, sia perchè nello stesso documento le parti indicano il titolo dell'erogazione (incentivazione alla risoluzione anticipata) che quindi non può riferirsi a differenti ed ulteriori pretese".

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la censura va valutata alla stregua dei quesiti, così come formulati dalla parte, non potendosi desumere i quesiti dal contenuto del motivo o integrare il primo con i secondi (per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e 16 luglio 2012 n. 12104).

Tanto precisato va in primo luogo evidenziato che parte ricorrente ancorchè faccia riferimento, nella rubrica dei motivi, alla violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 non specifica quali canoni di ermeneutica negoziale la Corte di Appello avrebbe in concreto violati, nè precisa il modo e le considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (per tutte V. Cass. 25 febbraio 2004 n. 3772 e Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178 nonchè Cass. 3 settembre 2010 n. 19044).

Nè relativamente al profilo motivazionale della sentenza impugnata vengono indicate le lacune argomentative, ovvero le illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato

estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei passaggi argomentativi inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (Cfr. Cass. 25 febbraio 2004 n. 3772 e Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178 nonché Cass. 3 settembre 2010 n. 19044 citate).

Nella specie, difatti, parte ricorrente si limita a rilevare la non condivisibilità della adottata motivazione e l'apparenza e insufficienza della stessa senza però replicare alle ragioni logiche e giuridiche che sono poste a base della affermata inconfigurabilità di una rinuncia o di una compensazione tecnica.

Conseguentemente l'interpretazione fornita dal giudice del merito della dichiarazione resa dal lavoratore per l'inidoneità delle censure mosse sottrae detta interpretazione al sindacato di questo giudice di legittimità.

D'altro canto, e conviene rimarcarlo, è giuridicamente corretta l'affermazione della Corte del merito secondo la quale, nel caso di specie, non è pertinente il riferimento alla compensazione atecnica postulando questa un debito del lavoratore di cui nel documento in questione non vi è traccia, nè tanto meno è ipotizzabile una valida rinuncia riguardando quella per cui è causa un diritto, all'epoca della sottoscrizione, non ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore atteso che, come è noto, il TFR o l'indennità di anzianità entra a far parte di detto patrimonio solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro che all'epoca della sottoscrizione del documento non si era ancora risolto. Del resto nel documento in parola è chiaramente ed univocamente indicato il titolo della corrisponsione della somma la quale viene imputata ad "incentivazione alla risoluzione anticipata" del rapporto di lavoro.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2015